



Corte dei Conti
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Cristina ZUCCHERETTI
Nicola BONTEMPO
Vincenzo DEL REGNO
Paolo BERTOZZI
Fabio ALPINI

presidente
consigliere, relatore
consigliere
primo referendario
referendario

nell'adunanza del 13 giugno 2019;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, il quale stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che “qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”;

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTE le proprie deliberazioni n. 1 del 12 gennaio 2016, n. 1 del 12 gennaio 2017 e n. 1 del 25 gennaio 2018, con le quali sono stati approvati i programmi di attività della Sezione regionale di controllo per il 2016, 2017 e 2018;

VISTE le “linee-guida” per la redazione delle relazioni inerenti ai rendiconti 2015 e 2016, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione 30 maggio 2016 n. 22 e 5 aprile 2017 n. 6;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 25 settembre 2014, n. 171, con la quale sono stati approvati i “criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013”, i cui principi vengono confermati con i relativi adattamenti anche per l'analisi dell'esercizio 2015 e 2016;

VISTE le disposizioni procedurali relative al riaccertamento straordinario dei residui conseguenti all'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal D.L.gs. 126/2014;

VISTA la pronuncia specifica di accertamento adottata a seguito dell'istruttoria svolta sul rendiconto degli esercizi 2015 e 2016 del **Comune di MONTESCUDAIO (PI)**, con deliberazione del 27 marzo 2019, n. 99 (depositata in data 28 marzo 2019);

VISTA la comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia specifica di accertamento inviata all'ente in data 28 marzo 2019;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale adottata dall'ente, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 16, del d.lgs. 118/2011 e dal d.m. 2 aprile 2015, per la definizione dei criteri e le modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità, effettuati ai sensi dell'art. 3, comma 7, del d.lgs. 118/2011;

VISTA la delibera del Consiglio comunale n. 11 del 23 maggio 2019 (inoltrate alla Sezione con nota del 24 maggio 2019, prot.4285) in ordine ai provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate sul rendiconto 2015 e 2016 come rappresentato nella relazione dell'organo di revisione, nei prospetti ad essa allegati e negli atti acquisiti in sede istruttoria;

ESAMINATI la documentazione pervenuta, le osservazioni formulate e gli elementi emersi nell'istruttoria condotta con il supporto del competente settore della Sezione di controllo;

CONSIDERATO che l'ente non ha chiesto di partecipare all'adunanza del 13 giugno 2019;

UDITO il relatore, cons. Nicola Bontempo;

CONSIDERATO

- che dalla "specificata pronuncia di accertamento" di cui alla deliberazione citata nelle premesse, che deve considerarsi integralmente richiamata, sono emerse le seguenti criticità di bilancio sintetizzate nella parte conclusiva di seguito riportata:

"L'esame dei rendiconti degli esercizi 2015 e 2016 si è concluso con la segnalazione di gravi irregolarità attinenti alle annualità esaminate e i profili sopra rappresentati.

In particolare, per l'annualità 2015 è stata rilevata la non corretta definizione della parte destinata ad investimenti, con la conseguente errata definizione della quota disponibile al termine della gestione dell'esercizio, che dovrà essere rettificata con apposita delibera consiliare. Il risultato di amministrazione viene ridefinito, al termine dell'esercizio, con la riquantificazione del disavanzo effettivo di amministrazione.

È stato rilevato, inoltre, il mancato rispetto del limite della spesa del personale impegnata nel 2015: la spesa infatti non risulta contenuta nei limiti della spesa media impegnata per il personale nel periodo 2011-2013.

Nell'esame del rendiconto 2015 è stata inoltre rilevata una problematica inerente alla non corretta contabilizzazione delle partite relative alla anticipazione di tesoreria.

Per l'annualità 2016 è stata rilevata la non corretta definizione della parte accantonata a FCDE e della parte destinata ad investimenti del risultato di amministrazione, con la conseguente errata definizione della quota disponibile al termine della gestione dell'esercizio, che dovrà essere rettificata con apposita delibera consiliare. Il risultato di amministrazione 2016 viene ridefinito, al termine dell'esercizio, con la riquantificazione del disavanzo effettivo di amministrazione.

È stato rilevato, inoltre, il mancato rispetto del limite della spesa del personale impegnata nel 2016: la spesa infatti non risulta contenuta nei limiti della spesa media impegnata per il personale nel periodo 2011-2013.

L'esame del risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 e 2016 ha evidenziato, oltre alle problematiche specifiche appena rappresentata, alcune criticità più generali connesse alla rappresentazione del fondo pluriennale vincolato negli atti del rendiconto e ad un comportamento dell'ente contrario alla normativa contabile vigente. In particolare, per quest'ultima criticità, in entrambi gli esercizi si accerta una violazione di legge nella gestione dei residui passivi di bilancio: sia in sede di riaccertamento ordinario 2015 che 2016 l'ente ha provveduto ad iscrivere maggiori residui passivi nel titolo VII delle partite di giro, andando a superare gli stanziamenti di spesa autorizzatori approvati in bilancio. Il controllo della Sezione, a norma dell'art. 148-bis del TUEL, in presenza di gravi irregolarità contabili legate al mancato rispetto della normativa, dei criteri e delle regole contabili, si conclude con l'adozione di "specifiche pronunce di accertamento", indirizzate all'organo elettivo e all'organo di vertice dell'ente, che sono chiamati ad adottare le misure consequenziali per il ripristino degli equilibri di bilancio e della regolarità amministrativo-contabile.

Come chiarito in premessa, la Sezione ha analizzato distintamente i risultati dei rendiconti degli esercizi 2015 e 2016, rilevando per ciascuno di essi, ove presenti, irregolarità connesse ai profili esaminati.

L'esame congiunto di due annualità di bilancio richiede, tuttavia, la necessità di valutare, per le azioni correttive attinenti alle segnalazioni sull'esercizio 2015, se queste abbiano trovato comunque soluzione nel corso della gestione successiva o se, viceversa, permangano o si riflettano sul risultato accertato al termine dello stesso esercizio 2016. La Sezione ha, pertanto, considerato congruente con il modello di controllo adottato e con il quadro normativo complessivo la richiesta di interventi correttivi solo nei casi in cui gli effetti delle irregolarità permangano anche al termine dell'esercizio 2016.

Per quanto esposto, la Sezione ritiene necessaria l'adozione dei provvedimenti correttivi di seguito indicati.

In relazione ai rilievi formulati sulla corretta determinazione delle componenti del risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 e 2016, l'ente dovrà provvedere alla corretta rappresentazione dei dati di rendiconto dei due esercizi attraverso l'adozione di apposita delibera consiliare.

Tale atto dovrà aver riguardo non solo alla corretta determinazione del risultato, ma anche ai necessari aggiustamenti dei bilanci degli esercizi successivi, per gli effetti che su questi si dovranno produrre in conseguenza degli obblighi di finanziamento del disavanzo ordinario.

In relazione alla presenza di un saldo negativo della parte disponibile al termine dell'esercizio 2015 e 2016 pari rispettivamente ad euro 419.272,08 ed euro 309.050,24, l'ente dovrà provvedere al finanziamento del disavanzo come rideterminato al termine dell'esercizio 2016. Nello specifico, essendo il disavanzo 2016 composto da una componente "ordinaria" e una componente originata dal riaccertamento straordinario dei

residui, l'ente dovrà provvedere per euro 28.003,06 al finanziamento con gli ordinari strumenti previsti dall'art. 188 del Tuel e per la restante parte (euro 281.047,18) provvedere alla relativa copertura nei termini definiti nella delibera consiliare approvata ai sensi del d.m. 2 aprile 2015.

In relazione ai rilievi formulati sul superamento dei limiti previsti per la spesa di personale in entrambi gli esercizi, l'ente dovrà adottare provvedimenti idonei a garantire il rientro delle percentuali di spesa entro i limiti fissati dalle norme di riferimento.

In relazione alle considerazioni formulate sulla determinazione del fondo pluriennale vincolato, l'ente dovrà provvedere comunque alle opportune verifiche sulla correttezza del fondo al termine dell'esercizio 2016 ed attivarsi contabilmente e proceduralmente per garantire in futuro una piena ed efficace rappresentazione dello stesso negli atti del rendiconto.

In relazione alle rilevate violazioni in merito alla gestione dei residui passivi, l'ente dovrà assolutamente evitare il ripetersi della violazione in oggetto e dovrà provvedere comunque ed attivarsi contabilmente e proceduralmente per garantire in futuro una piena, efficace e corretta applicazione della normativa in materia e dei principi contabili.”.

- che la pronuncia specifica di accertamento ha riguardato il risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 e 2016 nonché la spesa di personale;

- che, con particolare riferimento alla corretta determinazione del risultato formale di amministrazione, la pronuncia specifica di accertamento, nella Sezione I (rendiconto 2015), ha condotto, a fronte di un risultato di amministrazione complessivo pari a 709.389,25 euro, alla definizione delle quote accantonate (a fondo crediti di dubbia esigibilità per 699.804,84 euro, a perdite società partecipate per euro 7.000,00 ed a indennità di fine mandato per 1.030,34 euro) e alla quantificazione della parte vincolata (per 102.251,98 euro) e destinata ad investimenti (per 318.574,17 euro), rideterminando la quantificazione del disavanzo effettivo per un importo pari a 419.272,08, con un peggioramento rispetto a quanto approvato dall'ente di importo pari a 26.605,51 euro dovuto ai mancati accantonamenti alla parte destinata ad investimenti (euro 26.605,51). Nella Sezione II (rendiconto 2016), considerando anche le rettifiche conseguenti alle diverse risultanze del rendiconto 2015, il controllo ha condotto ad una quantificazione della parte accantonata per euro 682.405,16 (a fondo crediti di dubbia esigibilità per un importo pari a 662.726,04 euro, a contenzioso per euro 10.448,78, a perdite società partecipate per euro 7.000,00 e a indennità fine mandato per euro 2.230,34), delle quote destinate ad investimenti pari a 427.811,00 euro e delle quote vincolate nella misura di 102.251,98 euro e alla conseguente rideterminazione parte disponibile effettiva in un disavanzo di amministrazione effettivo (parte disponibile) pari a 309.050,24 euro;

- che l'ente, ai sensi dell'art. 148-bis del TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla l. 7 dicembre 2012 n. 213, è

tenuto ad adottare entro sessanta giorni i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio;

- che l'ente, per quanto emerso a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui, era tenuto ad individuare, entro un termine non superiore ai 45 giorni dalla data del riaccertamento straordinario, i criteri, la tempistica e le modalità di ripiano del maggiore disavanzo derivante dalla ridefinizione del risultato di amministrazione secondo le indicazioni puntualmente fornite all'art. 2 del d.m. 2 aprile 2015;

- che, per quanto attiene, in particolare, alla tempistica del ripiano, il d.lgs. 118/2011 e il successivo decreto ministeriale hanno consentito un arco temporale massimo di 30 anni e la ripartizione del disavanzo in rate annuali costanti nel periodo individuato;

- che, per quanto attiene, invece, alle modalità di ripiano, il decreto ministeriale ha richiesto l'individuazione degli strumenti necessari per la copertura del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario facendo rinvio agli strumenti ordinariamente previsti dall'art. 188 del Tuel e alle ulteriori fonti di finanziamento espressamente indicate ai commi da 4 a 8 dell'articolo 2;

- che, sempre in relazione alle modalità e alla tempistica del ripiano, qualora dal riaccertamento sia emerso un disavanzo derivante dalla cancellazione di residui da reimputare agli esercizi successivi (cosiddetto disavanzo tecnico), l'ente dovrà procedere secondo quanto indicato nel principio contabile destinando il surplus che deriva dalla reimputazione di residui attivi in misura superiore ai residui passivi alla copertura del disavanzo accertato al momento della loro cancellazione;

- che quanto disposto a seguito del riaccertamento straordinario dei residui vincola l'ente al rispetto delle determinazioni assunte in ordine al finanziamento del disavanzo accertato, salvo le rimodulazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza delle risultanze effettive della gestione e dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento;

- che, in riferimento al disavanzo di amministrazione e al maggiore disavanzo definito a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, l'ente ha approvato l'atto consiliare n.2/2017 per il ripiano di detto disavanzo (n.30 rate costanti annuali di importo pari ad euro 10.037,40), che la Sezione ha esaminato in sede di valutazione delle misure correttive di cui alla deliberazione n.48 del 15 febbraio 2017;

- che, con riferimento al risultato di amministrazione rilevato al 31 dicembre 2015 e 2016 e alla corretta rappresentazione delle relative componenti, l'ente, con la delibera del Consiglio comunale del 23 maggio 2019, n. 11 ha provveduto:

- a prendere atto delle criticità rilevate dalla Sezione in merito al controllo sui rendiconti 2015 e 2016;

- a prendere atto della esatta quantificazione della quota da destinare agli investimenti nel risultato di amministrazione 2015;
- a dare atto che, considerando l'avanzo generato dalla competenza dell'esercizio 2015 pari ad euro 26.605,51, le somme destinate ad investimenti da vincolare nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 passano da euro 291.968,66 originariamente accertate, ad euro 318.574,17;
- a ridefinire il risultato effettivo al termine dell'esercizio 2015 in un disavanzo (parte disponibile negativa) pari ad euro 419.272,08, di cui euro 291.084,58 extradeficit ed euro 128.187,50 disavanzo ordinario;
- alla corretta ridefinizione del vincolo costituito sull'avanzo di amministrazione 2016 destinato agli investimenti, tenuto conto sia di quanto segnalato nel rendiconto 2015 sia dei risultati della gestione 2016;
- a ridefinire la quota destinata agli investimenti nel risultato di amministrazione 2016 in euro 427.811,00;
- alla corretta quantificazione del FCDE da accantonare nel risultato di amministrazione in euro 662.726,04;
- a ridefinire il risultato effettivo al termine dell'esercizio 2016 in un disavanzo (parte disponibile negativa) pari ad euro 309.050,24 di cui euro 281.047,18 extradeficit ed euro 28.003,06 disavanzo ordinario;
- a provvedere alla riapprovazione dei prospetti dimostrativi del risultato di amministrazione 2015 e 2016 nei termini esattamente indicati nella pronuncia di accertamento della Sezione;
- a precisare che, in riferimento al finanziamento del disavanzo ridefinito al termine dell'esercizio 2016, "anche al fine di mantenere un buon livello di erogazione dei servizi essenziali ed assicurare condizioni finanziarie e di bilancio sostenibili nel tempo, occorre utilizzare, quale periodo di rientro dal disavanzo accertato in complessivi 28.003,06 euro, un termine di anni due (esercizi 2019 e 2020)";
- ad approvare che alla copertura del disavanzo ordinario, come sopra accertato (euro 28.003,06), si provvederà con gli ordinari strumenti previsti dall'art. 188 del Tuel ovvero con integrale copertura nel corso degli esercizi 2019 e 2020 dando atto che la stessa è assicurata attraverso le ordinarie disponibilità di bilancio attraverso il processo, avviato da tempo, di contenimento delle spese che assicurerà un contenimento progressivo delle spese correnti;
- a prevedere che per la copertura del disavanzo, si farà fronte attraverso risorse proprie allocate, nella voce spesa, in apposito fondo non suscettibile di impegno di spesa di importo pari o superiore al disavanzo accertato;

- che in relazione al maggiore disavanzo da riaccertamento rilevato al 31 dicembre 2016 pari a 281.047,18, le misure correttive si intendono ricomprese nel

piano di rientro approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.2/2017 che ne ha previsto il finanziamento in n. 30 annualità costanti di importo pari a 10.037,40;

- che, con riferimento al superamento dei limiti previsti per la spesa di personale in entrambi gli esercizi, con la delibera del Consiglio comunale del 23 maggio 2019, n. 11 l'ente prende atto dei rilievi mossi dalla Sezione e dichiara che sarà cura dell'amministrazione porre in essere le azioni necessarie a consentire di conseguire il rispetto dei limiti di spesa in materia di personale ed a evitare il ripetersi di situazioni di superamento del limite indicato dalla legge;

- che, in riferimento alle problematiche segnalate in merito alla determinazione ed alla rappresentazione del fondo pluriennale vincolato, alla non corretta contabilizzazione delle partite relative alla anticipazione di tesoreria e alle rilevate violazioni in merito alla gestione dei residui passivi, nella delibera del Consiglio sopra citata, l'ente prende atto di rilievi formulati dalla Sezione ed evidenzia la necessità di adottare ogni accorgimento ed azione utili ad evitare il ripetersi di comportamenti non rispondenti ai requisiti di correttezza e trasparenza dell'azione amministrativa;

RITENUTO

- che i provvedimenti adottati dall'ente, richiamati in premessa e riferiti alla corretta determinazione delle componenti del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 e 2016, risultano IDONEI poiché l'ente ha provveduto, con specifico atto, alla rettifica formale del risultato di amministrazione nelle sue diverse componenti e alla conseguente rettifica della parte disponibile del risultato di amministrazione al termine degli esercizi in esame, evidenziando i disavanzi nei termini esattamente indicati nella pronuncia di accertamento della Sezione;

- che l'irregolarità segnalata e riferita al disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2016, non può ritenersi completamente rimossa nonostante l'attività posta in essere dall'ente, che, con la delibera di consiglio del 23 maggio 2019, n.11, ha individuato le modalità per il ripiano del disavanzo;

- che le valutazioni appena espresse circa i provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate sul risultato di amministrazione 2015 e 2016 attengono agli esercizi oggetto d'esame, e non considerano in modo analitico le risultanze del rendiconto 2017, che sarà oggetto di successiva valutazione ma che l'ente dovrà comunque prendere in considerazione con gli strumenti normativamente previsti;

- che in riferimento ai rilievi formulati sul superamento dei limiti previsti per la spesa di personale sia nell'esercizio 2015 che 2016, nel caso di specie, occorre **PRENDERE ATTO** degli intenti rappresentati dall'ente affinché sia evitato, per il futuro, il ripetersi delle irregolarità riscontrate sull'esercizio 2015 e 2016;

- che con riferimento alle problematiche relative alla quantificazione del fondo pluriennale vincolato la Sezione, pur prendendo atto di quanto segnalato dall'ente, conferma l'orientamento già espresso nella pronuncia di accertamento circa la necessità di determinare correttamente ed esattamente gli elementi e le poste rilevanti ai fini della quantificazione del fondo pluriennale vincolato;

- che con riferimento alle problematiche relative alla corretta applicazione dei principi contabili in relazione alla contabilizzazione delle partite relative alla anticipazione di tesoreria e alla gestione dei residui passivi la Sezione, pur prendendo atto di quanto segnalato dall'ente, conferma l'orientamento già espresso nella pronuncia di accertamento circa la necessità di attivarsi contabilmente e proceduralmente per garantire in futuro una piena ed efficace applicazione dei principi contabili e il rispetto della normativa vigente in materia;

DELIBERA

Dalla valutazione dei provvedimenti correttivi che l'ente ha adottato ai sensi dell'art. 148-bis del TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla l. 7 dicembre 2012 n. 213, riferiti alla corretta quantificazione del fondo crediti di dubbia e difficile esazione e della parte accantonata e destinata, ed alla rideterminazione dei risultati al 31 dicembre 2015 e 2016, la Sezione rileva, allo stato degli atti, l'IDONEITA' degli stessi a rimuovere le irregolarità riscontrate e a ripristinare gli equilibri di bilancio.

Sulla base di quanto segnalato dall'ente circa i criteri e le modalità di ripiano del disavanzo accertato al 31 dicembre 2016, la Sezione, pur ritenendo non rimossa l'irregolarità riscontrata, PRENDE ATTO di quanto adottato dall'ente finalizzato al completo finanziamento del disavanzo nel tempo, rinviando alle successive attività di controllo la valutazione sugli atti assunti per la completa definizione delle modalità di ripiano del disavanzo e sull'effettività delle misure correttive assunte.

Sulla base di quanto segnalato dall'ente e degli orientamenti assunti circa il contenimento della spesa del personale nei limiti previsti dalla legge, la Sezione, pur ritenendo non rimossa l'irregolarità riscontrata sul rendiconto 2015 e 2016, PRENDE ATTO degli intenti rappresentati dall'ente finalizzati ad evitare il ripetersi dell'irregolarità riscontrata.

L'effettività di tali misure verrà comunque valutata in sede di verifica dei questionari che l'organo di revisione è tenuto a trasmettere in ordine ai successivi rendiconti.

In considerazione di quanto esposto, la Sezione richiama l'ente a indirizzare il bilancio verso una sempre più corretta e sana gestione finanziaria, la cui valutazione

sarà oggetto di specifico esame unitamente all'analisi dei questionari che l'organo di revisione è tenuto a trasmettere in relazione ai successivi atti di bilancio.

Nei successivi controlli la Sezione valuterà anche l'evoluzione delle ulteriori problematiche segnalate nella pronuncia di accertamento, e gli effetti da queste prodotti sulle gestioni, di cui l'ente dovrà comunque tenere conto per garantire la corretta e sana gestione finanziaria e la tenuta degli equilibri nel tempo.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Così deciso in Firenze, nell'adunanza del 13 giugno 2019.

Il relatore
f.to Nicola Bontempo

Il presidente
f.to Cristina Zuccheretti

Depositata in segreteria il 13 giugno 2019

Il funzionario preposto al servizio di supporto
f.to Claudio Felli